



**ATTO ORGANIZZATIVO**  
**PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CUI AL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24**

INDICE

1. Oggetto e definizioni
2. Ambito di applicazione soggettivo
3. Ambito di applicazione oggettivo
4. Requisiti essenziali delle segnalazioni
5. Modalità di invio delle segnalazioni
6. Modalità di gestione delle segnalazioni
7. Obbligo di riservatezza
8. Trattamento dei dati personali
9. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
10. Norme di rinvio



## 1. OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Con il presente atto organizzativo l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con riferimento alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, intende:
  - disciplinare la procedura per il ricevimento delle segnalazioni, adeguando i canali di segnalazione interna già attivi alle previsioni del sopracitato decreto, così da garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
  - individuare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente quale soggetto preposto alla gestione del canale di segnalazione interna.
  
2. Ai fini del presente atto organizzativo si intende per:
  - *“Autorità”*: l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
  - *“ANAC”*: l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - *“Decreto”*: il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
  - *“piattaforma”*: lo strumento informatico per l’invio e la gestione delle segnalazioni;
  - *“RPCT”*: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità;
  - *“UPD”*: l’Ufficio procedimenti disciplinari;
  - *“violazioni”*: i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui all’articolo 3, comma 1;
  - *“informazioni sulle violazioni”*: le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’Autorità con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
  - *“segnalazione”* o *“segnalare”*: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
  - *“segnalazione interna”*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna all’Autorità;
  - *“persona segnalante”*: la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;



- “*contesto lavorativo*”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- “*persona coinvolta*”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- “*seguito*”: l’azione intrapresa dal RPCT per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- “*riscontro*”: la comunicazione fornita dal RPCT alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

1. Le tutele di cui al presente atto organizzativo si applicano, in quanto e per quanto compatibili, alle persone che segnalano all’Autorità informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, come individuate dall’articolo 3, comma 3, del Decreto<sup>1</sup>.
2. Le tutele di cui al presente atto organizzativo si applicano anche alle persone segnalanti di cui al precedente comma 1 qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
  - a) quando il rapporto giuridico di cui al precedente comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

---

<sup>1</sup> Art. 3, comma 3, d.lgs. 24/2023: Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.



- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

1. Le disposizioni di cui al presente atto organizzativo si applicano alle segnalazioni interne che hanno per oggetto le violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto<sup>2</sup>, riferibili a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Autorità.

### 4. REQUISITI ESSENZIALI DELLE SEGNALAZIONI

1. Al fine di consentire al RPCT di valutare la sussistenza dei fatti segnalati, la segnalazione deve essere il più circostanziata possibile e contenere le seguenti informazioni:
  - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  - la descrizione del fatto;
  - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
2. La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:
  - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
  - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

---

<sup>2</sup> Art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 24/2023: «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);  
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).



3. Se ritenuto opportuno, il RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite la piattaforma, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.
4. Qualora la segnalazione interna sia presentata all'Autorità, ad un soggetto diverso dal RPCT, la segnalazione deve essere trasmessa a cura del medesimo soggetto, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, ove identificabile.

## 5. MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI

1. Le segnalazioni interne possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale a mezzo dell'apposita piattaforma disponibile all'indirizzo <https://portialtotirreno.segnalazioni.net>.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate:
  - a) con registrazione: la persona segnalante dovrà fornire i dati richiesti con riferimento sia alla propria identità, sia al contenuto della segnalazione e i dati relativi all'identità saranno automaticamente crittografati e separati dal contenuto della segnalazione affinché il RPCT riceva la segnalazione senza il nominativo del segnalante;
  - b) senza registrazione: la persona segnalante dovrà fornire esclusivamente le informazioni relative al contenuto della segnalazione, in forma scritta o orale; a seguito dell'invio della segnalazione, la piattaforma fornisce un codice che la persona segnalante dovrà inserire per interloquire con il RPCT sullo sviluppo della pratica.
3. In alternativa alle modalità di segnalazione di cui al comma 1, la persona segnalante può richiedere al RPCT, a mezzo della piattaforma, un incontro diretto per esporre la segnalazione; nell'ambito dell'incontro è redatto apposito verbale, sui fatti oggetto di segnalazione, che la persona segnalante è tenuta a sottoscrivere.
4. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC, se, al momento della sua presentazione ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 1, del Decreto<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Art. 6, comma 1, d.lgs. 24/2023: La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



## 6. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT, che svolge le attività previste dal presente atto organizzativo finalizzate a valutare la sussistenza dei fatti segnalati; ciò fermo restando che non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti, adottati dall’Autorità, anche se oggetto di segnalazione.
2. Il RPCT svolge le attività previste di cui al comma 1 con il supporto del personale dell’Area Anticorruzione, Trasparenza, Privacy e Performance.
3. Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della stessa e procede ad un esame preliminare in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali di cui al precedente articolo 4.
4. Nel corso delle indagini, al fine di verificare la fondatezza della segnalazione, il RPCT, avendo cura di tutelare la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione può:
  - richiedere chiarimenti alla persona segnalante;
  - richiedere informazioni alle persone coinvolte; a loro volta, le persone coinvolte possono richiedere di essere sentite dal RPCT, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
  - acquisire atti e documenti da altri uffici dell’Autorità, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste.
5. Nel caso in cui all’esito delle indagini la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT provvederà:
  - a seconda dei casi, ad informare il Presidente, il Segretario Generale e il Dirigente del settore d’appartenenza del dipendente coinvolto, per le valutazioni e azioni di rispettiva competenza;
  - se ritenuto potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, a darne comunicazione all’UPD per le attività di competenza;
  - se ritenuto potenzialmente rilevante sotto il profilo penale, a segnalare il fatto alla competente Autorità giudiziaria;
  - se ritenuto potenzialmente rilevante sotto il profilo contabile, a segnalare il fatto alla competente Corte dei conti.



6. Il RPCT fornisce riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

1. L'Autorità non utilizza le segnalazioni oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
4. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del precedente comma 3, il RPCT dà avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, per richiedere il consenso espresso.
5. L'Autorità tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
6. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



1. Ogni trattamento dei dati personali, previsto dal presente atto organizzativo, è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'Autorità nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

#### **9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI**

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 7 del presente atto organizzativo e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

#### **10. NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto organizzativo, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle disposizioni del Decreto.